

Assessorato Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca,
Parchi e Foreste
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
FORESTE
AREA: Servizio Fitosanitario Regionale

Regolamento (UE) n. 2021/2115

**Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento
per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027**

Intervento SRA16

“ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”

**Sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo
sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione
dell'agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di resilienza degli
ecosistemi agricoli**

Sotto intervento 1

BANDO/DET. n. G05729 del 16/05/2024 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO N. ...-.../.../.....

(Numero composto da: Tipologia di intervento-sigla provincia- data-numero progressivo.
ES. SRA16-ACA16-LAZ01 RM.27-11-2025.01)

CODICE CUP N. ...

Denominazione beneficiario ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione in Agricoltura del Lazio

Codice CUAA

Codice domanda di sostegno

Data di presentazione (rilascio informatico)/.../...

Protocollo AGEA. n.

Determinazione dirigenziale di ammissibilità n. ...del...

Costo totale dell'operazione ammesso (spesa comprensiva di IVA concessa) €... ..

Contributo concesso €... ..

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

PREMESSO CHE

Il regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, all'art. 70 comma 2, prevede che "Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori o ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2".

Il regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 6, stabilisce che "Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), comprendano quanto segue:

- a) azioni mirate che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
- b) azioni concertate che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore dell'agricoltura o della silvicoltura dell'Unione tra le organizzazioni competenti negli Stati membri;
- c) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche che coinvolgono organizzazioni non governative e altri portatori di interessi."

La legge regionale 1° marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" ha lo scopo di favorire e promuovere iniziative a tutela della biodiversità in agricoltura. Inoltre, la gestione e l'attuazione degli strumenti di tutela e dei programmi previsti dalla legge regionale sono affidati all'ARSIAL.

Il Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, e da ultimo modificato nella versione 4.1, approvata con decisione della Commissione europea del 11/12/2024, prevede nell'ambito dell'intervento SRA 16 - ACA16 il finanziamento di attività dedicate alla conservazione dell'agrobiodiversità e banche del germoplasma.

La deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2022, n. 783, approva il documento di proiezione della spesa per l'intervento, tra gli altri, SRA 16 - ACA16 con una dotazione complessiva di € 1.897.295,71.

La determinazione dirigenziale n. G05729 del 16 maggio 2024 stabilisce per l'intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità – banche del germoplasma", sotto intervento 1, una dotazione finanziaria pari a € 1.397.295,71.

La deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2023, n.15, di approvazione del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale (CSR) per il periodo 2023-2027 e di avvio dell'attuazione regionale della

programmazione della PAC 2023-2027, riporta gli interventi attuati a livello di programmazione regionale.

La ~~citata~~ determinazione dirigenziale n. G05729 del 16 maggio 2024 e s.m.i. prevede come unico beneficiario dell'intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", Sotto intervento 1, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) in quanto soggetto attuatore della legge regionale 1° marzo 2000, n.15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" e pertanto dotata di competenze specifiche in materia.

Con deliberazione del Consiglio Regionale 28 settembre 2022, n. 6, è stato approvato il "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (L.R. 15/2000), quinquennio 2022-2027", pubblicata sul BUR n. 86 del 18/10/2022; e con D.G.R. 1022 del 28 novembre 2024, n. 975, è stato approvato il "Programma operativo annuale (POA) per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (L.R. n.15/2000). Annualità novembre 2024 - novembre 2025", pubblicata sul BUR ordinario n. 97 del 3 dicembre 2024.

Le norme generali a cui far riferimento per l'applicazione di sanzioni nell'ambito degli interventi dello sviluppo rurale sono contenute nel PSP e nei seguenti decreti:

- D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42. "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.";
- DM n. 410727 del 04 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC";
- D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 188. "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.";
- DM n. 93348 del 26 febbraio 2024, concernente "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027".

Con i seguenti atti sono state approvate le disposizioni regionali per l'attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale (CSR) 2023-2027:

- determinazione dirigenziale n. G14863 del 10 novembre 2024, con la quale sono state approvate le "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)";
- determinazione dirigenziale n. G14332 del 29 ottobre 2024, concernente: "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno al Piano strategico della

PAC (PSP) 2023-2027. DGR n. 391 del 20 luglio 2023 - Complemento di Sviluppo rurale (CSR) del Lazio 2023-2027. Articolo 3 c. 2 del DM 4 agosto 2023. Costi di riferimento per gli interventi non basati sulle superfici e gli animali (interventi "non SIGC")”;

- determinazione dirigenziale n. G05729 del 16 maggio 2024 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)”, che prevede, tra l'altro, l'elenco delle spese ammissibili;
- determinazione dirigenziale n. G16421 del 4 dicembre 2024 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità -banche del germoplasma", sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Modifiche ed integrazioni alla determinazione n. G05729 del 16/05/2024. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni”.

L'ARSIAL, in quanto ente attuatore della legge regionale n. 15/2000 ed unico beneficiario della tipologia di operazione SRA16 – ACA16 sotto intervento 1, ha presentato la domanda di sostegno per la citata tipologia di operazione, rilasciata telematicamente dal sistema informatico in data ... prot. AGEA n....completa degli allegati richiesti così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. G05729 del 16/05/2024 e s.m.i..

Con nota prot. n. ... del ...è stata nominata la commissione per l'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno n. ... presentata dall'ARSIAL con protocollo. AGEA....il ... per la tipologia di operazione SRA16 – ACA16 sotto intervento 1.

Con nota del... .. , acquisita al protocollo regionale con n....., ARSIAL ha fornito le integrazioni richieste con nota prot.alla documentazione presentata a corredo della domanda di sostegno n.

Dalla check list istruttoria rilasciata in data.... dal portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale della domanda di sostegno n. ... risulta che i criteri di ammissibilità e i criteri di selezione sono stati verificati prendendo visione dei passi del controllo previsti per ogni singolo elemento di controllo e pertanto la suddetta domanda di sostegno soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dalla determinazione dirigenziale n. G05729 del 16/05/2024 e s.m.i. ed è stato ammesso a contributo l'importo di €, per le attività relative alla tipologia di operazione SRA16 – “ACA16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma” sotto intervento 1, a fronte di un importo richiesto di €

Con determinazione dirigenziale n. ... del ...l'Autorità di Gestione Regionale ha autorizzato, a favore del beneficiario ARSIAL (codice CUAA 04838391003), un contributo di euro ... per il sostegno richiesto con domanda n. ... protocollo AGEA... del ..., nell'ambito della tipologia di operazione SRA16 – “ACA16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma” sotto intervento 1;

in conformità con le premesse,

DISPONE

la concessione a favore del beneficiario ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio, (codice CUAA 04838391003) del contributo di € ... per il sostegno richiesto con domanda n. protocollo AGEA... del ..., a valere sulla tipologia di operazione SRA16 – “ACA16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma” sotto intervento 1, alle condizioni e con i vincoli richiamati nei successivi articoli.

ARTICOLO 1 QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE

- In merito all'operazione approvata e finanziata secondo quanto previsto dal Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (L.R. 15/2000), di cui alla D.C.R. n. 6/2022, è di seguito riportato il quadro economico con le voci di spesa aggregate come da domanda di sostegno secondo quanto previsto da SIAN a seguito dello svolgimento delle valutazioni istruttorie:

SRA16 - (ACA 16) CONSERVAZIONE AGROBIODIVERSITÀ - BANCHE DEL GERMOPLASMA SOSTEGNO AD ATTIVITÀ RIGUARDANTI LA CONSERVAZIONE, L'USO SOSTENIBILE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA A TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGROBIODIVERSITÀ E AL FINE DI INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI RESILIENZA DEGLI ECOSISTEMI AGRICOLI SOTTO INTERVENTO 01 SOSTEGNO ATTIVITA' ARSIAL COSTI SUDDIVISI PER VOCE DI SPESA COME RIPORTATI IN DOMANDA SIAN								
CODICE VOCE DI SPESA	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA IMPONIBILE richiesta (€)	TOTALE IVA richiesta (€)	TOTALE (Imponibile + IVA) contributo richiesto (€)	TOTALE SPESA IMPONIBILE ammessa (€)	TOTALE IVA ammessa (€)	CONTRIBUTO ammisibile (€)	ALIQUOTA DI SOSTEGNO
VOCE DI SPESA Cod.								100
VOCE DI SPESA Cod.								100
TOTALE								100

- Variazioni del quadro economico dell'operazione sono consentite in conformità a quanto riportato al successivo articolo 4.

ARTICOLO 2 IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

ARSIAL è tenuto a:

- realizzare le attività previste dall'intervento conformemente al programma di attività allegato alla domanda di sostegno e approvato con atto di concessione dell'AdGR, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti;
- garantire che gli investimenti immateriali acquisiti siano utilizzati secondo la natura, gli obiettivi e

- l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nell'intervento come approvato dall'Autorità di Gestione;
- fornire i dati e le informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione;
 - consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente. Fatte salve le norme in materia di aiuti di stato e in materia civilistica e fiscale nazionali, ARSIAL ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili su richiesta della Commissione e della Corte dei Conti europea sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento finale per l'operazione. Il periodo di tempo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione. I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica);
 - rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 11 del bando;
 - rispetto del termine per la realizzazione del programma di attività e di presentazione della domanda di pagamento del saldo previsto all'articolo 12 del bando;
 - presentare la richiesta di riconoscimento di un caso di forza maggiore entro i termini previsti dalle disposizioni generali emanate dall'AdGR;
 - assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza;
 - corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, agli articoli 5 e 6, e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

ARTICOLO 3 PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione parziale a seguito di presentazione di stato di avanzamento del progetto (acconto) e il saldo finale. Non è prevista l'erogazione di un anticipo.

Acconto

L'acconto in corso d'opera può essere richiesto allorché il programma presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di contratti pubblici.

La somma degli acconti non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di operazioni soggette all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo concesso rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.

Per le operazioni con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi che precedono il termine previsto per la presentazione della domanda di saldo.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno.

L'erogazione dell'acconto in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione di una domanda di pagamento corredata dalla documentazione pertinente in base allo stato di avanzamento del programma.

Saldo

Per le domande di pagamento di saldo si applica quanto stabilito dalle disposizioni AGEA.

La richiesta di erogazione del saldo può essere effettuata entro il termine stabilito per la conclusione delle attività indicata nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe, e dovrà essere corredata dalla documentazione sottoelencata.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

La spesa effettuata deve essere comprovata da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti, secondo quanto indicato successivamente.

L'importo del saldo erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa il beneficiario non è autorizzato al loro utilizzo fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Nel caso in cui l'investimento completato abbia comportato un maggior costo rispetto alla spesa ammessa approvata con il provvedimento di concessione non sarà comunque riconosciuto alcun incremento del contributo concesso.

Tutti i pagamenti erogati per un'operazione soggetta alle procedure di appalto sono commisurati all'importo del contributo totale concesso rideterminato in base all'importo di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture. In ogni caso, il quadro economico rideterminato non può comportare una spesa ammessa e un contributo concesso per l'operazione superiori a quelli originariamente finanziati.

2. Ai sensi della determinazione dirigenziale n. G05729 del 16/05/2025 e s.m.i, la domanda di pagamento del saldo deve essere inoltrata attraverso la procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo Pagatore (AGEA) al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>. La determinazione dirigenziale n. 16421 del 04/12/2024 stabilisce le riduzioni parziali e, oltre un certo ritardo, la decadenza totale per il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.
3. Le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi sopralluoghi sul luogo dell'operazione, e "in loco" secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali emanate dalle Autorità di Gestione nazionale e regionale e dall'OP AGEA.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo (VECI) definito dalle Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore (AGEA).

Prima di ciascun pagamento l'OP AGEA effettua la verifica della regolarità contributiva, trattenendo, se del caso, l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene versato all'ente previdenziale (cd. "Potere sostitutivo" della P.A.). La trattenuta opera anche nel caso in cui le somme dovute al beneficiario coprano solo in parte le inadempienze contributive risultanti dal DURC.

In caso di parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di parziale conformità degli interventi rispetto al programma approvato, ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.

ARTICOLO 4 VARIANTI E PARZIALI REALIZZAZIONI

Varianti soggette alla disciplina sugli appalti pubblici

Per gli investimenti e le attività soggetti all'applicazione delle norme sugli appalti pubblici, le modifiche in corso d'opera sono ammesse e realizzate in conformità con tali norme. Al Responsabile Unico del Progetto (RUP), con assunzione di responsabilità di tale accertamento, è demandata la verifica della ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di dare comunicazione della variante intervenuta, entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione da parte della stazione appaltante, alla struttura regionale responsabile delle istruttorie, così da permettere la verifica del rispetto delle condizioni generali

di ammissibilità.

La variante in argomento dovrà essere presentata tramite la specifica funzionalità del sistema informativo di gestione del SIAN solo qualora essa comporti una modifica del quadro economico approvato per l'operazione, a seguito di una rimodulazione finanziaria tra i diversi sotto-interventi e/o tra le diverse voci di spesa. Negli altri casi, sarà sufficiente trasmettere la documentazione relativa alla variante a mezzo PEC.

Varianti non soggette alla disciplina degli appalti pubblici

Le variazioni apportate all'operazione approvata non soggette all'applicazione delle norme sugli appalti pubblici possono riguardare:

- a) il cambio della sede dell'investimento;
- b) le varianti;
- c) gli adeguamenti tecnici di dettaglio;
- d) la parziale realizzazione dell'operazione o mancata esecuzione di una spesa.

Non sono ammesse variazioni all'operazione approvata che comportino:

- l'aumento del contributo concesso per l'operazione. Se la modifica comporta un aumento del costo dell'investimento/attività, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già concesso. Se la variante comporta una diminuzione del costo dell'investimento/attività, l'importo del contributo concesso è ridotto, nel rispetto delle percentuali di aiuto previste per l'intervento;
- il mutamento delle finalità e degli obiettivi dell'iniziativa progettuale;
- il venir meno delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- il protrarsi della realizzazione dell'operazione oltre i tempi massimi concessi sulla base delle presenti disposizioni, fatta salva la possibile concessione di una proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo.

Inoltre, le varianti sono ammesse se non modificano gli obiettivi stabiliti dalla programmazione di Sviluppo Rurale, dalla legge n. 194/2015 e dalla L.R. n. 15/2000.

Sono consentite varianti al progetto approvato il cui costo non superi il 40% della spesa totale ammessa per l'operazione, al netto delle spese generali.

La realizzazione di una variante non ammissibile comporta:

- l'esclusione della spesa afferente alla variante stessa, e, se del caso, l'applicazione delle sanzioni stabilite con la Determinazione dirigenziale G16421 del 04/12/2024 qualora il progetto mantenga comunque i requisiti di ammissibilità, gli obiettivi e le finalità del progetto inizialmente ammesso;
- la decadenza totale dal sostegno, qualora non siano mantenuti i requisiti di ammissibilità dell'operazione, gli obiettivi e le finalità del progetto inizialmente ammesso.

Le varianti che modificano il quadro economico della domanda di sostegno devono essere presentate, oltre che per PEC, anche su SIAN attraverso la specifica funzionalità.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio le modifiche non sostanziali al programma presentato. Sono considerate tali le modifiche di dettaglio o le soluzioni migliorative – in termini tecnici ed economici o di sostenibilità ambientale/efficienza energetica/salute e sicurezza sul luogo di lavoro - riconducibili ad uno o più beni/opere/attività previste, che non comportino una modifica sostanziale al progetto originario e non necessitano di nuove autorizzazioni. Gli adeguamenti tecnici, inoltre, non comportano una modifica del quadro economico approvato in sede di concessione del contributo, se non in diminuzione degli importi relativi a un singolo sotto-intervento e/o a una voce di spesa.

La disciplina per la presentazione e l'approvazione delle varianti è stabilita dalle disposizioni attuative generali del CSR Lazio emanate dall'AdGR.

Parziale realizzazione dell'operazione

Un'operazione si considera realizzata parzialmente in caso di non completamento o mancata esecuzione di un'opera, lavoro, acquisto, servizio o altra attività tra quelle approvate.

Se ricorre il suddetto caso, la struttura responsabile del controllo deve valutare la funzionalità di quanto realizzato e verificare allo stesso tempo che non siano stati compromessi gli obiettivi iniziali e/o le condizioni di ammissibilità dell'operazione. Se viene meno una di tali condizioni, si procede all'avvio delle procedure di decadenza totale dal sostegno concesso e al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati.

La comunicazione della parziale realizzazione dell'operazione può essere fatta dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

ARTICOLO 5 TEMPI DI REALIZZAZIONE E PROROGHE

1. La data di completamento dell'operazione coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo relativa alla domanda di sostegno in oggetto è fissato al 30/09/2028, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità di Gestione. In ogni caso non possono essere concesse proroghe oltre il termine ultimo del 31/12/2028.

2. La proroga dei tempi per il completamento degli investimenti può essere concessa solo per cause non prevedibili e/o non imputabili al beneficiario. La richiesta di proroga deve essere presentata all'ufficio istruttore prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di saldo e deve essere corredata della relativa documentazione giustificativa, nonché di una relazione che descriva lo stato di avanzamento dell'operazione.

L'ufficio istruttore, entro 15 giorni dalla richiesta di proroga, verifica le motivazioni dichiarate dal beneficiario e gli comunica la concessione della proroga o il diniego.

ARTICOLO 6 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL PAGAMENTO

1. I pagamenti devono essere comprovati da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
2. La documentazione che l'ARSIAL dovrà produrre ai fini dell'erogazione del pagamento (acconto o saldo) dovrà consistere in:
 - a) una relazione che riporti lo stato di avanzamento delle attività, in caso di domanda di acconto, o una relazione finale, in caso di saldo, con riferimento al progetto presentato ammesso a firma del legale rappresentante del beneficiario.

Tale relazione dovrà:

- descrivere gli investimenti e le attività realizzate in riferimento a quelle previste nel programma presentato con la domanda di sostegno e ammesso al finanziamento;
 - riportare i costi sostenuti sulla base dei costi ammissibili di cui al provvedimento di concessione;
 - riportare un elenco degli allegati alla domanda di pagamento.
- b) Eventuale documentazione attestante i risultati conseguiti dal programma finanziato.
 - c) Quadro economico di riepilogo.

- d) Elenco riepilogativo analitico dei giustificativi di spesa e dei relativi giustificativi di pagamento.
- e) Copia dei giustificativi di spesa costituiti da fatture, buste paga, e altri documenti probatori di spesa equivalenti.
- f) Copia dei giustificativi di pagamento relativi ai giustificativi di spesa di cui sopra, che ne dimostrino l'avvenuto pagamento e che siano tracciati, conformi alle disposizioni generali emanate dalle Autorità di Gestione nazionale e regionale.
- g) Nel caso in cui siano state effettuate attività divulgative e dimostrative all'interno del programma di attività, relazione con l'indicazione degli argomenti trattati, della data degli eventi, corredati da eventuale documentazione fotografica e video concernente le attività realizzate, compresa la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità, avendo cura di oscurare i volti delle persone effigiate ovvero utilizzando altro e adeguato sistema atto a rendere irricognoscibili le persone.
- h) Check list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di pagamento" debitamente compilate secondo il modello scaricabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione PSR FEASR -Procedure attuative.
- i) Documentazione relativa agli appalti pubblici di lavori servizi e forniture (documenti di gara, regolare esecuzione, ecc.).
- j) Qualora sia ammessa a contributo l'IVA dovranno essere presentati:
 - dichiarazione IVA annuale che dimostri che sia adottato un regime di separazione delle attività ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 e ss. mm. e ii;
 - registri IVA separati per le attività commerciali e per le attività istituzionali, nonché evidenze dell'avvenuta registrazione di tutti i giustificativi di spesa rendicontati per i quali si richiede l'IVA esclusivamente sul registro afferente alle attività istituzionali per le quali l'IVA è non recuperabile.
- k) Documentazione relativa al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità.
- l) Documentazione relativa alle spese di personale e missione ed in particolare:
 - copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore e con i dettagli delle attività da svolgere nell'ambito del programma di attività, firmato dal responsabile dell'unità operativa coinvolta
 - Buste paga.
 - *Timesheet* con dettaglio giornaliero sia delle ore dedicate alle attività del programma, sia delle attività svolte, compilato su base nominativa, sottoscritto dal personale che ha svolto l'attività. Il *timesheet* deve essere controfirmato dal legale rappresentante del beneficiario. Nel *timesheet* devono, inoltre, essere attestati il costo orario e il costo giornaliero e deve essere riportata la loro modalità di calcolo. Il *timesheet* deve essere compilato da personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, da assegnisti e borsisti e, in generale, da personale che viene pagato tramite busta paga, mentre non deve essere compilato da consulenti esterni.
 - Dichiarazione del rappresentante legale dell'ente che attesti le spese di personale sostenute, il costo giornaliero e il numero di giorni di impiego nelle attività del programma di attività, il costo totale, nonché il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali di legge.
 - Per ciascun dipendente, dichiarazione che tiene conto o delle ore lavorate dell'anno precedente o delle ore lavorabili secondo il contratto nazionale del lavoro applicato.
 - Per borse di studio e assegni di ricerca, documentazione relativa alle apposite procedure pubbliche di selezione realizzate e contratti stipulati prima dell'effettiva esecuzione delle attività, da cui risulti la tipologia di prestazione/attività da svolte rispetto al programma finanziato, la durata e la remunerazione.

- Giustificativi di pagamento quali mandati di pagamento e quietanze di pagamento delle ritenute e dei contributi. Nel caso di mandati di pagamento cumulativi e di F24 per il pagamento di contributi che avvengono in forma cumulativa per il personale dipendente, occorre presentare, oltre alla quietanza dell'F24 cumulativo, una dichiarazione con la specifica dei percipienti e il dettaglio degli importi versati per ciascun dipendente. Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria. Per le fatture relative a consulenze esterne qualificate e per le fatture dei tecnici che prevedono il pagamento della ritenuta di acconto, oltre ai mandati di pagamento delle fatture e relative quietanze, devono essere presentate le quietanze dell'F24 di avvenuto pagamento della ritenuta d'acconto.
 - Per le spese di missione, incarico di missione e relativo provvedimento di liquidazione. Dovranno, inoltre, essere allegate per ciascuna missione le copie delle ricevute fiscali (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale) relative ai pasti, i biglietti oblitterati dei mezzi di linea, le ricevute dei parcheggi e le ricevute fiscali (fattura o ricevuta fiscale) di eventuali soggiorni in bed and breakfast o alberghi.
- m) Eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di concessione sulla base delle specificità del programma.
3. In caso di operazioni realizzate al di fuori del territorio regionale, è necessario rispettare le condizioni previste all'articolo 3 del bando "Ambito territoriale di intervento". La commissione incaricata dell'istruttoria delle domande di pagamento può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento dell'istruttoria sulla base delle specificità del programma finanziato. La documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
 4. Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto.
 5. Le domande di pagamento, e relativi allegati, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di errori palesi.
 6. La disciplina relativa al ritiro della domanda di pagamento e al riconoscimento dell'errore palese è stabilita rispettivamente al paragrafo 10.2 e 10.3 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)" di cui all'Allegato I della determinazione dirigenziale n. G14863 del 10 novembre 2024.

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Per le sanzioni si applicano le disposizioni generali emanate dalle Autorità di gestione nazionale e regionale.

Sanzioni amministrative per inadempienze dei beneficiari.

In tale ambito, per sanzione si intende una riduzione dell'importo del sostegno richiesto o concesso al beneficiario che aderisce a un intervento del CSR, per il quale sia stata accertata una inadempienza, ovvero la mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o, qualora pertinenti con l'operazione, degli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea o da quella nazionale, nonché dal PSP, dal CSR e dal presente provvedimento. La riduzione applicata può estendersi all'intero ammontare dell'importo richiesto o concesso, comportando in tal caso l'esclusione del sostegno.

Le sanzioni non sono applicate nei seguenti casi:

- a) inadempienza dovuta a un errore dell'AdGR o dell'Organismo pagatore, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;

- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116;
- d) inosservanza conseguente a un ordine di un'autorità pubblica.

Con la determina dirigenziale G16421 del 4/12/2024, Allegato 2, sono definite le modalità di applicazione delle norme nazionali alla misura SRA 16 Sotto intervento 1.

L'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale nell'ambito specifico dello sviluppo rurale non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

Sanzioni amministrative relative alle spese non ammissibili.

Per gli interventi del CSR non connessi alla superficie e agli animali, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.

Sulla base di quanto previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP, la struttura responsabile del controllo esamina la domanda di pagamento presentata dal beneficiario e stabilisce:

A. l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento;

B. l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo la verifica dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo di cui alla lettera A. supera l'importo determinato in applicazione della lettera B. di una percentuale superiore al 25%, si applica una sanzione all'importo stabilito ai sensi della lettera B pari alla differenza tra questi due importi. La sanzione non va oltre la decadenza totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa di cui al presente paragrafo si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli amministrativi delle domande di pagamento e durante i controlli in loco.

In caso di sussistenza di spese non ammissibili e di inadempienze, si applica in primo luogo la sanzione di cui al presente paragrafo e poi le sanzioni stabilite per inadempienza del beneficiario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e s.m.i., ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito. Per questa fattispecie, sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore, da parte della stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Con la determina dirigenziale G16421 del 4/12/2024, Allegato 2, sono definite le modalità di applicazione delle norme nazionali alla misura SRA 16 Sotto intervento 1.

Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di appalti pubblici.

In coerenza con i criteri e le percentuali stabilite per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione Europea, ai sensi della Decisione C(2019) 3452 finale del 14/05/2019, le riduzioni finanziarie in materia di appalti pubblici sono approvate con la Determinazione n.14863/2024.

Il controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici è eseguito mediante una specifica check-list messa a disposizione dall'OP AGEA alle Regioni, in raccordo con l'Autorità di Gestione Nazionale. In particolare, è prevista anche una check-list come autovalutazione in fase di presentazione della domanda di pagamento da parte dei soggetti richiedenti interessati dalle norme in argomento e come controllo, da parte dei soggetti che effettuano i controlli amministrativi sulla domanda di pagamento e il controllo in loco.

ARTICOLO 8

FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, del regolamento (UE) n. 2021/2116, possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Per calamità naturale grave si intende un evento abiotico di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi di origine naturale che coinvolgono significativamente il territorio e le aziende che vi ricadono.

Secondo i recenti orientamenti comunitari, può essere assimilata a una causa di forza maggiore anche l'emergenza epidemiologica, vale a dire un evento biotico che, a causa delle limitazioni disposte dalle autorità nazionali, regionali o comunali (quali le misure obbligatorie di contenimento), determini l'impossibilità di rispettare gli impegni connessi all'operazione finanziata.

Ai fini del riconoscimento della causa di forza maggiore, il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia nelle condizioni di farlo. Il beneficiario o il suo rappresentante devono inoltre trasmettere la documentazione sufficiente a dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

In caso di calamità naturale grave o evento meteorologico o biotico grave, che colpisca una zona ben delimitata, la circostanza eccezionale può essere riconosciuta dall'autorità competente con uno specifico provvedimento amministrativo che riguardi quell'intera area.

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, entro i termini ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'ufficio competente della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale, comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in funzione delle specifiche inadempienze rilevate come se le stesse non fossero avvenute per cause di forza maggiore ma per responsabilità del beneficiario.

ARTICOLO 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente provvedimento di concessione potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, nel

caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da un mutamento del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale o amministrativa.

2. Il beneficiario può in ogni momento rinunciare al sostegno concesso con il presente provvedimento ritirando la domanda di sostegno, alle condizioni previste paragrafo 10.2 delle “Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)” di cui all’Allegato I della determinazione dirigenziale n. G14863 del 10 novembre 2024. La domanda di ritiro (o rinuncia) è presentata dal soggetto richiedente/beneficiario utilizzando l’apposita funzionalità disponibile sul SIAN.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di concessione, non allegati in quanto agli atti:

- la determinazione dirigenziale n. G05729 del 16/05/2024 che approva il documento avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 2021/2115 – Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”, sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)”;
 - la determinazione dirigenziale n. G16421 del 4 dicembre 2024 che approva il documento avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità -banche del germoplasma", sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Modifiche ed integrazioni alla determinazione n. G05729 del 16/05/2024. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni.”
 - la determinazione dirigenziale n. G14863 del 10 novembre 2024 che approva il documento avente per oggetto “Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (interventi non SIGC)”.
4. I documenti ufficiali del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/2027 sono pubblicati sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.
 5. Il presente provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Ordinario nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia.

Il presente atto di concessione, notificato dall’AdGR tramite PEC, deve essere sottoscritto per accettazione, dal rappresentante legale dell’Arsial e ritrasmesso tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica.

Il Dirigente

Il Rappresentante legale dell’ARSIAL